

Comunicazione n. DIN/10057813 del 25-6-2010

Inviata alla società ...

Oggetto: Quesito in materia di prestazione del servizio di consulenza

Si fa riferimento alla nota Prot. n. O\80\2010\CO dell'8 giugno 2010, mediante la quale codesta Società ha illustrato le modifiche apportate al proprio modello di *business*, in seguito all'approvazione dell'aggiornamento della procedura interna di svolgimento del servizio di consulenza da parte del Consiglio di Amministrazione in data 28 aprile 2010.

In dettaglio, è stato precisato che al fine di implementare lo svolgimento del servizio di consulenza in abbinamento sistematico ai servizi di collocamento e di ricezione e trasmissione di ordini, sono state apportate in bozza tutte le modifiche contrattuali volte ad eliminare la preesistente facoltà concessa al cliente *«di poter sottoscrivere/acquistare OICR e/o altri strumenti finanziari senza avvalersi del servizio di consulenza»*.

A tale proposito, è stata altresì resa nota la decisione, assunta dal Comitato di Consulenza, di limitare la selezione dei titoli da consigliare alla clientela ai soli titoli obbligazionari ed OICR, escludendo quindi le altre tipologie di strumenti finanziari tra cui anche le azioni.

In conseguenza delle scelte sopra illustrate, codesta SIM si è interrogata sulle modalità operative da seguire qualora la clientela desideri impartire ordini di propria iniziativa su strumenti azionari o comunque sulle categorie di strumenti finanziari escluse a priori dalla prestazione del servizio di consulenza.

In tali ipotesi codesta SIM ha previsto, per maggior tutela del cliente, di consentire l'operatività procedendo comunque all'effettuazione del *test* di adeguatezza, pur segnalando al cliente che le operazioni in questione sono da ritenersi escluse dalla prestazione del servizio di consulenza ("attiva").

Sul punto, tuttavia, la SIM ha espresso il dubbio che l'effettuazione del test di adeguatezza possa creare equivoci, ingenerando nel cliente la convinzione che siano state fornite raccomandazioni personalizzate anche per gli strumenti finanziari esclusi dal servizio di consulenza medesimo.

E' stato quindi richiesto il parere della scrivente in proposito.

Come precisato nel Documento sugli esiti della consultazione sul Regolamento Intermediari n. 16190/2007, del 30 ottobre 2007 *«(...) rientra nella piena discrezionalità operativa degli intermediari configurare servizi di "consulenza" a diverso valore aggiunto per il cliente, in ragione, non solo, dell'ampiezza dei prodotti considerabili dal consulente, ma anche della profondità stessa del consiglio e dell'articolazione dei parametri che il consulente si impegna, nei confronti dell'investitore, a valutare»*.

La delimitazione dell'universo dei titoli da consigliare alla clientela, operata in base alla pre-selezione effettuata dal Comitato di Consulenza, dovrà essere chiaramente illustrata al cliente nell'ambito del contratto per la prestazione dei servizi di investimento. In tal senso, sempre nel citato Documento sugli esiti della consultazione sul Regolamento Intermediari n. 16190/2007, del

30 ottobre 2007 è stato sottolineato che *«è (poi) necessario che l'intermediario che decide di prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti precisi preliminarmente l'ambito, il set, di prodotti/servizi finanziari sui quali potranno insistere i "consigli di investimento", al fine di rendere pienamente edotto il cliente circa "l'ampiezza" del relativo servizio».*

Quanto all'effettuazione del *test* di adeguatezza anche nel caso di operazioni di iniziativa del cliente su categorie di strumenti finanziari non incluse nel perimetro della consulenza "attiva" svolta dalla SIM, si rileva che tale scelta risulta opportuna, in quanto è funzionale a gestire unitariamente il rapporto con il cliente e a condurre una valutazione di adeguatezza davvero efficace. E ciò in quanto affinché la SIM possa essere in grado di fornire al cliente consigli sugli investimenti (in OICR o titoli obbligazionari) ritenuti adeguati occorre avere un'idea del portafoglio completo del cliente e della sua complessiva coerenza, in modo da valutare l'impatto della nuova operazione raccomandata.

Tale approccio potrà consentire anche di eventualmente indirizzare il cliente intenzionato ad orientarsi su categorie di strumenti finanziari non oggetto di consulenza "attiva" da parte di codesta SIM verso altri prodotti ritenuti più adatti. Al proposito, nel Documento sugli esiti della consultazione sulle misure di livello 3, del 2 marzo 2009, è stato precisato che *«L'eventuale iniziativa di un cliente volta all'acquisto di specifici prodotti finanziari potrà essere messa in relazione a prodotti diversi oggetto di consulenza dell'intermediario solo nel caso che questi sia in grado, a mezzo delle procedure aziendali di cui si è dotato, di svolgere un effettivo confronto, nell'interesse del cliente, fra le soluzioni di investimento in discorso (quella del cliente e l'alternativa raccomandata), in modo da indirizzarlo verso il prodotto più adatto».*

Resta ferma la necessità di garantire la piena tracciabilità di ogni singola disposizione impartita dalla clientela, degli eventuali avvisi di inadeguatezza risultanti dal sistema aziendale, nonché delle raccomandazioni di investimento rilasciate dalla SIM.

La SIM manterrà in atto gli strumenti di governo e controllo indirizzati ad evitare che, nei fatti, i propri collaboratori forniscano raccomandazioni personalizzate su strumenti finanziari esclusi espressamente dall'ambito del servizio di consulenza.

CONSOB

L. Spada G. D'Agostino